



COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 15 del 05/05/2020

Servizi Unione Terra di Mezzo

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIAPERTURA DEI MERCATI NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DI PRODOTTI DEL SETTORE ALIMENTARE-

Visti gli atti statali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:

- Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare:
 - l'art. 1, comma 1, secondo il quale "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari";
 - l'art. 2, comma 1, il quale prevede che le predette disposizioni sono efficaci sino al 25 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che, all'art. 2, comma 1, proroga al 3 aprile 2020 i termini di efficacia delle disposizioni di cui al succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/04/2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che, all'art. 1, comma 1, proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei succitati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 e 22/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CODIVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare:
 - l'art. 1, lettera z), secondo periodo, secondo il quale "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività

- dirette alla vendita di soli generi alimentari.”;
- l'art. 8, comma 1, il quale prevede che la predetta disposizione produce effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare:
 - l'art. 1, lettera z), secondo periodo, secondo il quale “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.”;
 - l'art. 10, comma 1, il quale prevede che la predetta disposizione si applica dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21/03/2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19” che, al punto 3., dispone la sospensione sino al 3 aprile 2020 dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva, dei mercatini e delle fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna del 03/04/2020 che proroga l'efficacia delle predette disposizioni al 13/04/2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 61 dell'11/04/2020 che proroga l'efficacia delle disposizioni stesse sino al 3 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020 che al punto 9. dispone:

“Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;”;

Rilevato che ai sensi del punto 19. del decreto stesso le predette disposizioni entrano in vigore a far data dal 4 maggio 2020;

Tenuto conto che a Cadelbosco di Sopra si svolgono ordinariamente il mercato settimanale del mercoledì nel capoluogo e il mercato del sabato in località Cadelbosco di Sotto, che comprendono al loro interno posteggi destinati alla vendita di prodotti del settore alimentare;

Rilevato che in osservanza alle prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, tutti i mercati di cui sopra sono stati sospesi a partire dal mese di marzo;

Ritenuti sussistenti i presupposti, in applicazione del succitato D.P.C.M. del 26/04/2020 e dell'ordinanza regionale n.74 del 30/04/2020, per la ripresa dell'attività mercatale nei posteggi destinati all'attività di vendita di prodotti del settore alimentare, adottando le opportune misure al fine di rispettare quanto previsto dalle succitate disposizioni;

Ritenuto che, al fine di assicurare ampi spazi per la clientela che intende acquistare i prodotti posti in vendita, così da evitare assembramenti e da garantire su tutta l'area del mercato l'osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro, sia opportuno ridefinire area, collocazione e dimensioni dei posteggi per la vendita di prodotti alimentari, rispetto a quella ordinaria;

Dato atto che nel mercato di Cadelbosco di Sopra, sono assegnati in concessione per la vendita di prodotti alimentari numero 9 posteggi oltre ad un posteggio che viene destinato alla spunta per la vendita di prodotti agricoli, mentre nel mercato di Cadelbosco di Sotto i posteggi assegnati in concessione per la vendita di prodotti del settore alimentare sono 2;

Vista la proposta presentata da parte della Responsabile dell'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio di Unione, predisposta dall'Arch. Manuela Maccagnani, per la nuova collocazione dei posteggi alimentari nel mercato del mercoledì di Cadelbosco di Sopra come da allegato 1 e per la collocazione nel mercato di Cadelbosco di Sotto come da allegato 2, che al presente atto vengono allegati quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover accogliere le proposte formulate che vedrebbero:

- per il mercato di Cadelbosco di Sopra l'occupazione con conseguente transennatura di Piazza XXV Aprile, relativa dislocazione dei posteggi come evidenziato nell'allegato 1 al presente atto;
- per il mercato di Cadelbosco di Sotto l'ordinaria collocazione in Piazza Martiri del 7 Luglio con relativa transennatura dell'area, e dislocazione dei posteggi come evidenziato nell'allegato 2 al presente atto;

Ritenuto utile conseguentemente, allo scopo di garantire le opportune distanze, adottare le seguenti misure:

- transennare le aree destinate a mercato, lasciando varchi per le entrate e le uscite come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate al presente atto;
- individuare, tramite transenne o altri elementi, spazi di almeno 150 cm tra il banco e gli avventori oltre ad un ulteriore metro per l'utenza con individuazione per ogni posteggio del percorso di entrata e di uscita al fine di evitare avvicinamento fra i clienti che acquistano e clienti che attendono il proprio turno;
- controllo da parte degli esercenti immediatamente collocati vicino alle entrate e uscite, vale a dire i titolari dei posteggi n. 21, 22 e 32 del corretto utilizzo dei varchi come entrata e come uscita da parte degli avventori, così come evidenziato nelle rispettive planimetrie e controllo da parte di tutti gli operatori del rispetto della distanza fra clienti di almeno un metro,

Visto l'art. 50 del TESTO Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000;

ORDINA

1. La riapertura a far data dal 6 maggio dei mercati del mercoledì e del sabato che si svolgono nel comune di Cadelbosco di Sopra , limitatamente ai posteggi assegnati in concessione destinati alla vendita di prodotti alimentari, che verranno collocati temporaneamente nell'area appositamente delimitata di Piazza XXV Aprile e Piazza Martiri del 7 Luglio, in attesa di ulteriori disposizioni statali e regionali;
2. Di individuare le aree destinate a contenere i mercati come da proposte di allestimento predisposte dall'Arch. Manuela Maccagnani, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale, All.1 e All.2 delimitate in modo da garantire la differenziazione dei percorsi di entrata e uscita dalla medesima area, nonché di delimitazioni dei singoli posteggi tali da garantire il distanziamento interpersonale;
3. Di demandare agli operatori del mercato, e in particolare ai titolari dei posteggi 21, 22 e 32, essendo i posteggi più vicini alle entrate e uscite dall'area, l'obbligo di vigilanza per il rispetto dei percorsi in entrata e in uscita;
4. Di stabilire che ogni operatore titolare di posteggio garantisca il rispetto delle seguenti misure di sicurezza:
 - allestimento di delimitazione del fronte dello spazio di vendita di almeno 150 cm come da schema allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale,
 - mantenimento del distanziamento interpersonale;
 - ampia disponibilità a sistemi di disinfezione delle mani e guanti uso e getta;
 - adeguata informazione per garantire distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
5. Di stabilire che ogni operatore titolare di posteggio garantisca la protezione della pavimentazione di Piazza XXV aprile attraverso il posizionamento di apposito materiale di protezione da posizionare sotto il proprio mezzo;
6. Di stabilire che l'accesso all'area mercatale venga effettuata esclusivamente da parte di utenti che indossano mascherine;
7. Di incaricare il Corpo di Polizia Municipale di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Locale ed il suo contenuto portato a conoscenza degli operatori commerciali del mercato.

05/05/2020

SINDACO

BELLARIA LUIGI / INFOCERT SPA